




Manuale del cicloturista sicuro e consapevole



OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE
ALLA SICUREZZA STRADALE

IL PRESIDENTE

MAURO SORBI**BOLOGNA 23 MARZO 2017**

La bicicletta è un mezzo “green”, per una mobilità sostenibile e permette di combattere la sedentarietà che colpisce troppo spesso i membri della società attuale.

Questi positivi elementi fanno di questo mezzo di locomozione un must del presente, il cui uso crescerà nel futuro.

Ben venga quindi un manuale del cicloturista che ricorda, in maniera sintetica ed attrattiva, le norme del Codice della Strada che il ciclista deve innanzitutto conoscere e rispettare, affinché questo mezzo non perda il “verde” di cui si ammanta per divenire “rosso”, soggetto ed oggetto di incidentalità.

Essere ciclisti non esonera da comportamenti virtuosi e di pieno rispetto delle regole contenute nel Codice della Strada ed in particolare nei confronti degli utenti deboli della strada tra cui certamente bambini ed anziani.

Sempre più pressantemente cittadini e associazioni ci segnalano l'aumento esponenziale di comportamenti irrispettosi delle norme del Codice della Strada da parte di ciclisti, un fenomeno che quotidianamente constatiamo divenire più dilagante.

In un recente nostro sondaggio, gli anziani-pedoni hanno evidenziato di temere maggiormente i ciclisti rispetto agli automobilisti.

La loro percezione del pericolo ci ha sorpreso.

Segnaliamo che negli ultimi 10 anni, dal 2006 al 2015, in conseguenza della diminuzione degli incidenti, si è registrato un calo notevole di tutte le tipologie di veicoli coinvolti, **ad eccezione delle biciclette che, al contrario, hanno avuto un aumento del 6%:**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Biciclette	431	429	440	421	384	470	399	452	451	456

Concludiamo rammentando che la strada è uno spazio condiviso e che vorremmo luogo di incontro e non di scontro .

Mauro Sorbi

I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, per mezzo dei pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;



I velocipedisti devono essere muniti di: pneumatici, nonché, per la frenatura, di un dispositivo indipendente per ciascun asse, che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;




per le segnalazioni acustiche, di un campanello che deve emettere suono udibile ad almeno 30 metri;



per le segnalazioni visive, anteriormente, di luci bianche o gialle, posteriormente, di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali, devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati


I velocipedisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni lo richiedono e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.






I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano e devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata, che intendono fare.


Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono l'illuminazione, i velocipedisti sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati ma solamente condotti a mano.






Il ciclista può condurre il veicolo «a sella», durante l'attraversamento della carreggiata. In presenza di un ciclista che impegna un attraversamento pedonale, il conducente del veicolo a motore non avrà obbligo di dare la precedenza che il Codice prevede per i pedoni, ma di adeguare la velocità alle condizioni della strada e del traffico.

I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni.



E' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i 50 centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.





Il conducente di velocipede che circola fuori da i centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima de sorgere del sole e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro- riflettenti ad alta visibilità.


Art. 146 CDS - Obbligo di arrestarsi con il semaforo rosso.
Art. 145 CDS - Obbligo di dare la precedenza e di arrestarsi
allo STOP.



Art. 173 CDS - Divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore.



Non è prevista la decurtazione dei punti per violazioni commesse alla guida di velocipedi.



Pur non essendo obbligatorio, si consiglia ai cicloturisti di portare con sé un documento di riconoscimento; infatti se l'operatore di Polizia nutre dubbi sulla identità dichiarata, può trattenerne il ciclista per il tempo necessario all'identificazione.

ESTRATTO DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Articolo 50 - Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Articolo 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
 - a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
 - b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
 - c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

Articolo 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile

al margine destro della carreggiata.

Articolo 182 - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
- 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Articolo 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare

improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.

2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;

b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.

Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Articolo 223 - Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi

1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.

2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.

3. La trasmissione fra comando e freni, può essere con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.

4. I sistemi di cui ai commi 1, 2, e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.

5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m. di distanza.

FAQ - Frequently Asked Questions

I ciclisti possono circolare in aree pedonali?

L'art 3 del Cds definisce le aree pedonali «Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi». In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

Non bisogna però dimenticare la regola generale dell'art. 182 c.4 del CDS, che impone al ciclista di condurre il veicolo a mano quando sia di intralcio o pericolo per il pedone.

I ciclisti possono attraversare in sella sulle strisce pedonali?

Sì! ma solo nel caso non siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

E' bene però ricordare che circolando sull'attraversamento pedonale in sella alla bicicletta, non si ha diritto alla precedenza riconosciuta ai pedoni. L'automobilista, in presenza di un ciclista che impegna l'attraversamento pedonale, non avrà nei suoi confronti gli obblighi che l'art. 191 riconosce nei confronti dei pedoni, ma avrà gli obblighi generali di cui all'art. 141 CDS (regolare la velocità alle condizioni ambientali e di traffico). Il Ciclista che conduce il veicolo a mano è assimilato al pedone.

Quali sono le dotazioni obbligatorie di una bicicletta?

Ai sensi dell'art. 68 del cds la bicicletta deve avere:

- Un dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse e che agisca sulle ruote. Quindi le biciclette cd. "a scatto fisso" non possono circolare in Italia
- Un campanello , che deve essere sempre presente ed il cui suono deve essere udibile ad almeno 30 metri di distanza
- Fanale proiettante luce bianca o gialla davanti e luce rossa dietro, catadiottero posteriore, inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. Tali dispositivi devono essere presenti e funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.

E' obbligatorio il giubbino riflettente per i ciclisti e in quali casi va utilizzato?

L'obbligatorietà del giubbino o delle bretelle riflettenti per i ciclisti è stata introdotta nel 2010 con modifica all'art. 182 CDS.

Il comma 9bis dell'art.182 cita " Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbino o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162."

Il Giubbino è uno strumento di difesa passiva che tende ad aumentare la visibilità del ciclista non sempre totalmente assicurata dalle luci.

Nell'acquisto del giubbino o delle bretelle retroriflettenti i cui colori possono essere giallo, rosso o arancione, fare attenzione alla presenza del marchio CE assieme al marchio "UNI EN 471"

I ciclisti possono circolare sul marciapiede?

Il marciapiede è la parte della strada , esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. E' quindi vietato ai ciclisti circolare sul marciapiede, anche se spesso, per tutelare la propria incolumità, i ciclisti ne fanno uso. Negli ultimi anni, con l'esplosione dell'uso della bicicletta in città, sono stati realizzati marciapiedi ciclabili identificati da apposita cartellonistica sia verticale che orizzontale.



Pista ciclabile su corsia riservata realizzata sul marciapiede



Percorso promiscuo pedonale e ciclabile



...dopo un inizio difficile, sei giunto al traguardo con il risultato migliore ed atteso!

Questo manuale tecnico-pratico di sopravvivenza e corretto rapporto con regole, territorio ed altri utenti della strada è il risultato della collaborazione fra:

POLIZIA MUNICIPALE DI LOIANO e LUCIO FILIPPUCCI

Lucio Filippucci, è nato a Bologna nel 1955. Diplomato al Liceo Artistico di Bologna, da anni è un disegnatore di punta della Cada Editrice Sergio Bonelli Editore collaborando alle collane di *Tex* e *Martin Mystere*.

Ha iniziato la sua carriera come illustratore pubblicitario con le agenzie Kritik e Tuttifrutti e per l'editoria per l'infanzia e non, collaborando con case editrici come Piccoli, Juvenilia, Longanesi, Sperling & Kupfer, Panini.

Recentemente ha illustrato i libri di Maria Gabriella Buccioli: *I giardini venuti dal vento* (premio Grinzane Hanbury), *Chiacchiere di giardinaggio insolito* e *Una giardiniera in cucina* (ed. Pendragon).

Premio miglior disegnatore ANAFI nel 2008. Attualmente continua la sua collaborazione nella serie mensile di *Tex* ed è al lavoro sulle copertine della nuova serie a colori di *Martin Mystere*.



L'opera è coperta da Licenza Creative Commons che prevede la possibilità di condividere, modificare, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato citandone la paternità. Non puoi usare il materiale per scopi commerciali.

Stampato da:
Arti Grafiche Loianesi s.n.c.
www.artigraficheloianesi.com